

ORIGINALE

S. CONT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>5758/10</u>
Fasc. N° <u>31168/09</u>
Cron. N° <u>H252</u>
Rep. N° <u>11635</u>

Il Giudice Istruttore dr.a Maria Dolores Grillo in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iniziata con atto di citazione notificato in data 23.10.2009, iscritta al n. 31168/09 R.G.C.
avente per oggetto: contratti di intermediazione finanziaria
Promossa da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in Torino, Via Assarotti n. 15 presso lo studio degli Avv. ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

BANCA [REDACTED] SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via Vela n. 35 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

real

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come da verbale d'udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 23 ottobre 2009 la signora V [REDACTED] in data conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Banca [REDACTED] spa.

Parte attrice allegava di essere erede dei signori V [REDACTED] E [REDACTED] e [REDACTED]

M [REDACTED] cointestatari di un conto corrente e di un deposito titoli accesi presso la banca convenuta, di avere trasferito a seguito del decesso dei genitori sul proprio conto il 50% dei titoli Argentina 8,73% 98/03 immessi nel deposito dei genitori in data 18.11.1999 ed assumeva che la banca aveva operato in assenza di un valido contratto di negoziazione essendo privo della sottoscrizione della banca, che non vi era stato alcun ordine scritto, che l'operazione era avvenuta in grey market e si profilava pertanto una sollecitazione all'investimento, che la banca aveva dato corso all'operazione senza aver segnalato gli elementi di rischiosità del titolo, che lo stesso era negoziato al di fuori dei mercati regolamentati, che l'operazione non era adeguata in relazione al profilo di rischio degli investitori e che era avvenuta in contropartita diretta, senza che tali circostanze fossero state segnalate e chiedeva il pagamento della somma di € 11.000,00 per nullità dell'operazione o a titolo risarcitorio ed il risarcimento del maggior danno.

Si costituiva la convenuta che contestava le allegazioni attoree assumendo in particolare che in data 19 agosto 1999 era stato sottoscritto il contratto di negoziazione incorporato nel contratto di deposito titoli, che in tale occasione l'attrice ed i suoi famigliari avevano riferito di avere un'esperienza media ed obbiettivi di

red

investimento quali la compresenza di redditività e rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi ed una propensione ai rischi medio/alta. Eccepiva l'improcedibilità ed in subordine la necessità di sospendere il giudizio per aver conferito all'Associazione per la tutela degli investitori il mandato ad essere rappresentata nel procedimento di negoziazione per la ristrutturazione del debito dell'Argentina, eccepiva la prescrizione dell'azione per ottenere il risarcimento a titolo extracontrattuale e precontrattuale e contestando sotto il profilo giuridico le ulteriori asserzioni attoree. Chiedeva respingersi le domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale subordinata.

2. Assumeva parte convenuta che, proponendo ricorso per arbitrato ICSID attraverso i buoni uffici della Task Force Argentina, la domanda sarebbe improcedibile.

Ritiene il giudicante che l'aver presentato ricorso per arbitrato ICSID non esclude la procedibilità/ammissibilità della domanda in riferimento alle domande proposte, tenuto conto che le stesse hanno un oggetto diverso.

Nell'arbitrato internazionale controparte è la Repubblica Argentina, con la conseguenza che il ricorso all'arbitrato internazionale esclude che il ricorrente possa citare in giudizio davanti ai Tribunali la Repubblica Argentina, ma non esclude che i ricorrenti possano agire nei confronti di altri soggetti censurando la condotta dei predetti.

Infatti, la domanda attorea non ha come presupposto la condotta del Governo Argentino, bensì la condotta della banca convenuta, la quale, nell'esercizio della propria attività è tenuta all'osservanza di determinate norme, con la logica conseguenza che a fronte della violazione delle predette norme, l'ordine è nullo per

nullità derivata o sussiste una sua responsabilità contrattuale nell'esecuzione del mandato con conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati.

Trattasi di domande diverse e, pertanto, le domande proposte sono ammissibili e procedibili.

3. In ordine logico è opportuno affrontare la questione della nullità dell'ordine per nullità del contratto quadro.

La domanda di parte attrice è fondata.

Ai sensi degli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob citato il contratto di negoziazione deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto ^{dall'attrice e dai suoi clienti come} dai soli attori e non dall'istituto di credito.

Contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta l'esecuzione del contratto da parte della banca non può valere quale equipollente della mancata sottoscrizione.

Infatti da un lato ~~anche~~ quando per un documento è richiesta la prova scritta ad substantiam tale forma deve essere rivestita da tutti gli elementi del contratto e, dunque, anche della sottoscrizione, atteso che in mancanza di sottoscrizione il contratto deve considerarsi tamquam non esset, dall'altro anche quella giurisprudenza (Cass. 15293/05) che ritiene che il requisito della forma scritta non escluda che la conclusione del contratto possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra le parti contraenti, (dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiavano come proposta e accettazione fra assenti) richiede, comunque, dichiarazioni scritte e non orali, con la conseguenza che l'accettazione della banca doveva essere fatta per iscritto e non con un principio di esecuzione.

Ciò posto si deve osservare che secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente (Cass. 3810/04, 13548/06) *"in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato"*.

Si tratta di valutare se tale principio possa essere fatto proprio nel caso di specie, considerato che la banca ha prodotto il contratto.

Ritiene il giudicante che tale principio non possa adattarsi alla fattispecie in considerazione del fatto da un lato che solo uno dei quattro contraenti originari è l'attuale attrice, dall'altro che l'eccezione proposta dall'attrice prima della produzione di controparte deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato.

Pertanto, poichè nel caso di specie la produzione da parte della convenuta non può valere come equipollente alla sottoscrizione, il contratto di negoziazione, non essendo stato sottoscritto da una parte è nullo.

Ne consegue quale logica conseguenza la nullità dell'ordine: pertanto essendo il contratto nullo l'attrice la convenuta dovrà restituire alla signora V. [REDACTED] la somma di € 10.500,00 pari al valore della quota attribuita alla stessa e non 11.000,00 essendo la quantità di titoli acquistata pari ad € 21.000,00 mentre l'ulteriore somma corrisposta riguardava il rateo (cfr: 1 e 4 att. e doc. 4 e 5 conv).

A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda.

Tale conclusione consente di ritenere assorbite le ulteriori domane attoree.

gialf

Deve invece respingersi la richiesta di risarcimento del danno quale conseguenza della nullità non avendo parte attrice allegato alcuna circostanza specifica, nè tanto meno fornito la prova di un danno patito dagli attori.

4. Devono essere restituiti i titoli alla banca, atteso che trattandosi di operazione nulla, gli effetti della declaratoria operano ex tunc.

Non devono essere ^{restituita} le cedole nella misura di € 1.700,00 come risulta dal doc. 12 di parte convenuta non contestato dall'attrice, tenuto conto che si tratta di frutti civili, che parte attrice ha percepito in buona fede, alla luce dei principi che regolano la

subjecta materia secondo cui ~~per~~ la buona fede si presume e che la convenuta non ha fornito alcun elemento da cui possa desumersi la mala fede del signor Vinciguerra dante causa dell'odierna attrice.

5. Conformemente al principio di soccombenza parte convenuta deve essere tenuta al pagamento delle spese di causa.

Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l'entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione, vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole attività espletate e voci liquidabili.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico,

definitivamente pronunciando

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- dichiara tenuta e condanna [redacted] SPA al pagamento a titolo restitutorio in favore di V [redacted] della somma di € 10.500,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda;

year

- dichiara tenuta a condanna V [redacted] a restituire a BANCA [redacted] SPA titoli Argentina 8,75% 98/03 codice ISIN XS0084071421 per il valore nominale di € 10.500,00;

- dichiara altresì tenuta e condanna BANCA [redacted] SPA al pagamento in favore di V [redacted] delle spese processuali, che liquida in complessive € 2.500,00 (di cui € 250,00 per esposti, € 1.000,00 per diritti di procuratore, € 1.000,00 per onorari e € 250,00 per spese generali), oltre a CPA ed IVA come per legge

Così deciso in Torino il 29 settembre 2010

IL CASO.it

Il Giudice Unico

dr.ª Maria Dolores Grillo

Maria Dolores Grillo

Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza

Il Cancelliere

[Signature]
IL CANCELLIERE
Lidia Irene EYSON

